



JAY
Ministero della Giustizia

JAY
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 Ufficio del Contenzioso



GDAP-0020247-2012

J-GDAP-1a00-18/01/2012-0020247-2012

Ai Sigg. Direttori Generali del Dipartimento

S E D E

Al Sig. Direttore dell'I.S.S.Pe.

R O M A

Ai Sigg. Provveditori Regionali
 dell'Amministrazione
 Penitenziaria

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff
 dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

LORO SEDI

e, p. c.

Ai Sigg. Vice Capo del Dipartimento

SEDE

OGGETTO: Integrazione alla circolare informativa in materia di contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Con circolare del 25 novembre u.s., sono state diramate disposizioni in ordine al pagamento del "contributo unificato" previsto in materia di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, giusta disposizione di cui al D.L. 6.7.2011, 98, convertito, con modificazioni, con Legge 15.7.2011, n. 111.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio del Contenzioso

Nel contempo, è stato interessato, da altra Amministrazione dello Stato, il Consiglio di Stato in sede consultiva al fine di acquisire un qualificato parere circa la permanenza o meno dell'obbligo al pagamento del contributo unificato, in caso di rinuncia al gravame da parte del ricorrente ed esclusivamente per i soli ricorsi straordinari presentati nel periodo compreso tra il momento dell'entrata in vigore della fonte normativa in argomento e sino alla data di emanazione di una circolare esplicativa che, nel caso dell'Amministrazione penitenziaria, è stata emanata il 25 novembre u.s..

Il Consiglio di Stato - Sezione I, con parere n. 4380/2011 del 9 novembre 2011, ha riaffermato l'obbligo al pagamento del contributo unificato, anche in caso di rinuncia al gravame, sulla base delle seguenti considerazioni:

"...// contributo unificato ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo, che trova il suo presupposto nella insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giustiziale Non è invocabile neanche la mancanza di conoscenza da parte di coloro che hanno nel frattempo proposto ricorso straordinario, sia per il generale principio secondo cui l'ignoranza della legge non scusa, sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o di determinarne la estinzione..."

L'Ufficio del Contenzioso provvederà a fornire riscontro diretto solamente a quei dipendenti che hanno formulato quesiti sulla questione prima dell'emanazione della presente circolare.

I Sigg. Provveditori Regionali provvederanno a darne la massima diffusione a tutti gli istituti e servizi del proprio distretto.

Si confida nella massima diffusione della presente circolare al personale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Numero 04281/2011 e data 24/11/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 novembre 2011

NUMERO AFFARE 04380/2011

OGGETTO:

Ministero dell'interno dipartimento pubblica sicurezza.

applicabilita' del contributo unificato ai ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica ai sensi della l. 111 del 15 luglio 2011;

LA SEZIONE

Vista la relazione 333-A/U.C./A.G. del 12 ottobre 2011 con la quale
il Ministero dell'interno dipartimento pubblica sicurezza ha chiesto il
parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Sergio De Felice;

Premesso:

Con richiesta n.333 del 10 ottobre 2011 il Ministro dell'Interno ha
chiesto il parere in tema di applicabilita' del c.d. contributo unificato
per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Nella richiesta di parere si rappresenta che il decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” ha introdotto, tra le altre disposizioni, la modifica al d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introducendo l’istituto del pagamento del contributo unificato anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L’art. 37, comma 6-bis, lett.e) del decreto-legge n.98/2011 prevede espressamente che “in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600”.

Il Ministro richiedente chiede di chiarire se tale norma si applichi anche nei confronti di coloro che, avendo prodotto ricorso straordinario successivamente al 6 luglio 2011 ignorando l’esistenza del nuovo onere, intendano rinunciare al gravame. Nella richiesta di parere si fa presente che l’Amministrazione ha provveduto a diramare circolare informativa in data 14 settembre 2011.

In tale circolare si rappresenta che (pagina 3 alla fine della circolare suddetta) “per i soli ricorsi presentati tra il momento della entrata in vigore della fonte normativa in argomento e sino ad oggi...questo Ufficio interesserà, in caso di rinuncia al gravame da parte del ricorrente, il Consiglio di Stato in sede consultiva al fine di acquisire un qualificato parere circa la permanenza o meno dell’obbligo al

pagamento del contributo unificato”.

Inoltre, con la nota di trasmissione della richiesta di parere suddetta (la richiesta di parere è effettuata a firma congiunta del Ministro e del Capo della Polizia) a firma peraltro del Direttore Centrale per le risorse umane- Ufficio II Contenzioso e Affari Legali, del 12 ottobre 2011, si chiede (“si prega”) di chiarire i seguenti punti: la possibilità di restituire gli atti all’interessato, in caso di rinuncia a condizione che l’attività istruttoria non sia iniziata e di esentare dall’obbligo del contributo unificato; l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 35-bis della L.14 settembre 2011, n.148, che ha introdotto il comma 6bis.1, che introduce il 50% ulteriore del contributo unificato, qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale o l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax; la possibilità di regolarizzazione del contributo fino alla conclusione del contenzioso, che si ipotizza coincidente con la notifica del decreto del Presidente della Repubblica.

Considerato:

La Sezione ritiene di non poter rispondere ai quesiti posti dalla Direzione Centrale per le risorse umane. Infatti, in disparte la natura dei quesiti, la richiesta di parere è inammissibile, in quanto non formulata su richiesta del Ministro, come necessario ai sensi di legge. Il parere al Consiglio di Stato deve essere chiesto dal Ministro competente. Pertanto, in caso di richiesta irrituale il Consiglio di Stato non può esercitare la propria attività consultiva (così Consiglio

di Stato, III, 16 dicembre 1997).

Il d.lg. 3 febbraio 1993, n.29, pur assegnando ai dirigenti generali la competenza per richiedere il parere agli organi consultivi dell'amministrazione, non prevede anche la legittimazione a formulare richieste di pareri al Consiglio di Stato, in quanto destinatario esclusivo della funzione consultiva è il Governo.

Pertanto, non avendo il d.lg. n.29 del 1993, né la successiva normativa, modificato in alcun modo la normativa vigente in materia, secondo la quale le comunicazioni per la richiesta di parere al Consiglio di Stato vanno fatte su istanza del Ministro previa relazione del capo del servizio (art. 36 r.d. 21 aprile 1942, n.444), la richiesta di parere formulata direttamente da parte di un direttore generale è irregolare e come tale inammissibile, con conseguente restituzione degli atti all'Amministrazione (così, Consiglio di Stato, II, 12 ottobre 1994, n.1955).

Pertanto, la richiesta di parere a firma del direttore generale nella su indicata nota di trasmissione è inammissibile, con conseguente restituzione degli atti all'Amministrazione richiedente.

La richiesta di parere a firma del Ministro pone il seguente quesito: se la regola del contributo unificato, introdotta per i ricorsi straordinari a decorrere dal 6 agosto 2011 con nuova disposizione di legge (decreto-legge poi convertito), valga anche per coloro che, non conoscendo la innovazione normativa, rinuncino al ricorso successivamente alla proposizione.

Secondo una opinione possibile, avallata dalla richiesta di parere, la rinuncia potrebbe comportare il venir meno dell'obbligo (la richiesta è sulla "permanenza" dell'obbligo in caso di rinuncia).

La risposta è la seguente.

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ha previsto, tra le altre disposizioni, la modifica al d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introducendo l'istituto del pagamento del contributo unificato anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'art. 37, comma 6-bis, lett.e) del decreto-legge n.98/2011 prevede espressamente che "in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600".

Ad opinione della Sezione, la successiva rinuncia non può comportare la esenzione dal pagamento del contributo unificato, non potendo la causa estintiva del procedimento eliminare il fatto (presupposto oggettivo del dovere contributivo) della avvenuta proposizione del ricorso.

D'altronde, nell'ambito del procedimento giurisdizionale, al quale sotto tale profilo ben può assimilarsi quello giustiziale, la rinuncia al ricorso costituisce causa di improcedibilità o di estinzione del giudizio (da ultimo, articolo 84 c.p.a.), che però ha avuto una sua vita

e durata. E non esime certo dal pagamento del contributo.

Il contributo unificato ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo, che trova il suo presupposto nella insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giusitiziale.

La normativa in tema di contributo unificato fa riferimento soltanto ai “processi”, facendo intendere che a concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione tributaria sia sufficiente la avvenuta proposizione del ricorso, non rilevando quindi le vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa.

La rinuncia viene qualificata solitamente quale causa estintiva del processo o dell’azione (rinuncia agli atti o all’azione).

Non è invocabile neanche la mancanza di conoscenza da parte di coloro che hanno nel frattempo proposto ricorso straordinario, sia per il generale principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa, sia perché laddove si sono concretizzati i presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva, soltanto il pagamento è in grado di estinguerla o di determinarne la estinzione.

P.Q.M.

Esprime il parere nel senso sopra indicato, dichiarando in parte inammissibile la richiesta.

L'ESTENSORE
Sergio De Felice

IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio del Contenzioso



GDAP-0446300-2011

PU-GDAP-1800-25/11/2011-0446300-2011

S. P. P. P.
Contenzioso

Vol. Segre

Ai Sigg. Direttori Generali del Dipartimento

S E D E

Al Sig. Direttore dell'I.S.S.Pe.

R O M A

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

L O R O S E D I

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

S E D E

e, p. c.

Al Sigg. Vice Capo del Dipartimento

OGGETTO: Circolare informativa in materia di contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Il Decreto, legge 6 luglio 2012, n. 98, convertito con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ha introdotto nuove disposizioni volte a garantire l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie.

In particolare, la prefata fonte normativa ha modificato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il "Testo unico delle disposte relative e regolamentari in materia di spese di giustizia", introducendo nuove ipotesi in cui è necessario il pagamento del contributo unificato, fra le quali rientra, oltre al processo tributario, il procedimento giustiziale introdotto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



MOD. 40255

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio del Contenzioso

Più precisamente, l'articolo 37, comma 6-bis, lett. e) e della nuova Legge prevede espressamente: "in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600".

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. ad impartire adeguate disposizioni al personale dipendente circa la verifica, in sede di presentazione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, dell'avvenuto pagamento¹ del predetto contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Sul punto si evidenzia che il pagamento del menzionato contributo, pur non assurgendo a requisito di legittimità del gravame amministrativo, rappresenta, certamente, una irregolarità amministrativa sanabile, da parte del ricorrente, nel più breve tempo possibile.

In caso di omesso adempimento sarà cura dell'Ufficio del Contenzioso invitare i ricorrenti alla regolarizzazione nel più breve tempo possibile e, qualora l'irregolarità permanga, il medesimo ufficio procederà a curarne la segnalazione agli uffici erariali competenti, ai soli fini fiscali.

I Sigg. Provveditori Regionali provvederanno a darne la massima diffusione a tutti gli istituti e servizi del proprio distretto.

Si confida nella puntuale osservanza e nella massima diffusione della presente circolare al personale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

¹ Per le modalità di pagamento consultare il sito www.agenzintrate.gov.it